

STATUTO DELLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA Associazione di Frosinone

(Assemblea 24/03/2021)

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Costituzione

Art. 2 - Scopi e attività da svolgere in diretta attuazione dei medesimi

TITOLO II

Rapporti con il Sistema CNA

Art. 3 - Il Sistema CNA

Art. 4 – Le articolazioni del Sistema CNA

B) I raggruppamenti di interesse

C) CNA Professioni

D) CNA pensionati

Art. 5 - Obiettivi del Sistema CNA

Art. 6 - Rapporti con la CNA Regionale

Art. 7 - Rapporti con le associazioni di settore/mestiere

Art. 8 - Rapporti con CNA Nazionale

TITOLO III

Requisiti di ammissione

Art. 9 - Adesione al Sistema CNA

Art. 10 - Requisiti necessari per far parte del Sistema CNA

Art. 11 - Revoca dell'adesione al Sistema CNA, commissariamento e codice deontologico

TITOLO IV

Gli organi della CNA Associazione Territoriale di Frosinone

Art. 12 - Gli organi della CNA Associazione di Frosinone

Art. 13 - L'Assemblea - durata, composizione, poteri e compiti

Art. 14 – L'Assemblea: poteri e compiti

Art. 15 - La Direzione – durata, composizione, poteri, compiti, decadenza e sostituzione

Art. 16 - La Presidenza - durata, composizione, poteri, compiti, decadenza e sostituzione

Art. 17 - Il Presidente

Art. 18 - Presidenza onoraria

Art. 19 - Il Direttore generale

Art. 20 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 21 - Il Collegio dei Garanti

Art. 22 - Cumulo delle cariche

Art. 23 - Incompatibilità

TITOLO V

Articolazioni territoriali

Art. 24 - Sedi zonali

TITOLO VI

Autonomia finanziaria - Bilanci

Art. 25 - Fondo Comune

Art. 26 - Autonomia Finanziaria

Art. 27 - Bilanci

Art. 28 – Piano Strategico

TITOLO VII

Enti Confederali

Art. 29 – Ente di Patronato per l’Assistenza Sociale agli Artigiani (EPASA-ITACO)

TITOLO VIII

Norme finali

Art. 30 - Scioglimento della CNA - Associazione di Frosinone

Art. 31 - Entrata in vigore dello Statuto della CNA - Associazione di Frosinone

Art. 32 – Rinvio legislativo

STATUTO DELLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA - Associazione di Frosinone

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Costituzione

È costituita la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Associazione di Frosinone, Associazione volontaria e senza fini di lucro con sede in Frosinone. Assume il logotipo CNA, seguito dalla specificazione Associazione di Frosinone (secondo l'art. 25 dello Statuto Nazionale) ed il simbolo previsto dallo Statuto Nazionale (art. 29) di CNA.

La titolarità esclusiva di tali denominazione, logotipo e simbolo è della CNA Nazionale.

La CNA Associazione di Frosinone concorre a costituire il Sistema CNA ed è costituita da tutti gli associati al Sistema CNA medesimo che hanno sede nel rispettivo ambito territoriale. Comprendono tutte le strutture organizzative territoriali, le Unioni ed ogni altro raggruppamento di interesse riconosciuto dalla CNA in cui le CNA Territoriali medesime si articolano.

La CNA di Frosinone opera per l'organizzazione dei Mestieri, delle Unioni Territoriali CNA, di CNA Pensionati – e degli altri raggruppamenti di interesse, definendo all'interno del Piano Strategico Territoriale la scelta delle risorse da impegnare negli stessi.

La CNA di Frosinone garantisce nel proprio statuto la partecipazione elettiva dei Mestieri, delle Unioni, della CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA e presenti sul territorio all'Assemblea Territoriale al fine di conferire valore confederale all'Assemblea stessa e – in conseguenza – ai successivi livelli confederali del Sistema CNA.

I mestieri che compongono le Unioni territoriali, o le Unioni quando non individuati i mestieri, concorrono alla composizione dell'Assemblea territoriale della CNA fino ad un massimo di un terzo dei componenti della stessa.

La CNA Associazione Territoriale di Frosinone favorisce la partecipazione diretta dei soci alla vita associativa ed agisce coerentemente all'art. 2 e all'art. 5 lettera A) dello Statuto Nazionale.

Art. 2 - Scopi e attività da svolgere in diretta attuazione dei medesimi

1. Gli scopi della CNA - Associazione di Frosinone sono:

a. la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nell'ambito del Sistema produttivo territoriale; la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo si realizzano nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, la Pubblica Amministrazione, le organizzazioni politiche, economiche e sociali a livello nazionale, europeo, internazionale ed a tutti i livelli territoriali;

b. la stipula di accordi e contratti sindacali a livello Territoriale o altra articolazione territoriale sulle materie eventualmente demandate dal livello nazionale (CNA Nazionale o Unione Nazionale di Mestiere CNA) o regionale (CNA Regionale).

2. In diretta attuazione di tali scopi, la CNA - Associazione di Frosinone svolge le seguenti attività:

- a. organizza seminari di studio, ricerche, convegni su temi economici e sociali di interesse generale, promuove accordi di carattere economico nell'interesse delle imprese, iniziative tese ad affermare politiche per le imprese, nonché processi di ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di creare un ambiente favorevole alla crescita della competitività delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nell'ambito del Sistema produttivo territoriale nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati; promuove inoltre lo sviluppo dell'associazionismo tra imprese, anche al fine di una loro più forte e qualificata presenza sul mercato;
 - b. promuove e organizza servizi di consulenza, assistenza e informazione alle imprese e agli imprenditori associati, quali quelli tributari, amministrativi, di consulenza del lavoro, legali, previdenziali, assistenziali, ambientali informatici, finanziari, commerciali, assicurativi, di attività editoriale e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
 - c. promuove lo sviluppo e la tutela dell'assistenza sociale a favore degli imprenditori, con particolare attenzione agli artigiani e dei loro familiari ed addetti nonché di altre categorie di cittadini. Per realizzare tale scopo la CNA si avvale del suo ente di Patronato EPASA-ITACO, la cui costituzione è stata approvata con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 21.04.1971, ai sensi e per gli effetti del DLCPs 29.07.1947, n. 804, ratificato dalla Legge 17.04.1956, n. 561, il quale esplica le attività di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001 n. 152;
 - d. assume iniziative volte alla qualificazione e all'aggiornamento professionale degli imprenditori, dei loro addetti e degli operatori del Sistema CNA, avvalendosi anche della FONDAZIONE ECIPA Ente Confederale di Istruzione Professionale per L'Artigianato e le Piccole Imprese (ECIPA);
 - e. attua la rappresentanza e la tutela dei pensionati anche attraverso la costituzione della CNA Pensionati garantendole ambiti di autonomia politica ed i necessari supporti organizzativi;
 - f. assume iniziative atte ad ammodernare e sviluppare le imprese, a potenziare la loro produttività ed a favorire la collocazione del loro prodotto sui mercati;
 - g. costituisce strutture organizzative idonee a compiere operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari, assume la partecipazione e promuove la costituzione di società, istituti, associazioni, fondazioni ed enti di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il ricorso a propri mezzi finanziari e patrimoniali, si dota di agenzie di stampa e propri organi di informazione;
 - h. individua i bisogni degli associati nella gestione dell'impresa, nella relazione con il mercato e con l'ambiente nel quale è inserita l'impresa, al fine della progettazione ed organizzazione di servizi di consulenza e assistenza, di azioni di rappresentanza e di iniziative di sviluppo e qualificazione delle imprese;
 - i. esercita ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da legge, regolamento, disposizione o deliberazione dei propri organi dirigenti;
 - j. definisce ed attua sul territorio Territoriale politiche finanziarie coerenti con quelle del Sistema CNA, garantendo uno sviluppo equilibrato dell'organizzazione;
 - k. garantisce, in accordo con le Unioni regionali di mestiere, il funzionamento delle Unioni di mestiere nel proprio ambito territoriale, coerentemente con le politiche delle analoghe Unioni nazionali di mestiere, assicurando il doppio inquadramento degli associati.
1. tutela i diritti dei propri associati, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il trattamento dei dati personali deve svolgersi nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con specifico riguardo alla riservatezza e alla identità personale.
3. Conformemente agli scopi del sistema CNA e con particolare riguardo alla rappresentanza, nonché alle attività svolte in diretta attuazione, i livelli confederali e tutti i soggetti di cui al comma 2, nel garantire un elevato livello di protezione dei dati personali e a motivo delle proprie finalità, possono far circolare

all'interno del sistema i dati di coloro che usufruiscono dei servizi di consulenza, assistenza e informazione, compresi quelli relativi a categorie particolari, ovvero che ricevono assistenza sociale.

4. La promozione dell'attività associativa, la responsabilità in ordine alla protezione dei dati personali, la gestione degli eventi ed il trattamento di dati relativi a immagini, fotografie, audio e video nonché la funzione di CNA Privacy, sono disciplinate da apposite disposizioni previste nel regolamento attuativo dello statuto.

TITOLO II

Rapporti con il Sistema CNA

Art. 3 - Il Sistema CNA

La CNA - Associazione di Frosinone si riconosce nell'identità, negli scopi, funzioni, nei valori ed è parte costituente del Sistema CNA, Sistema generale, nazionale ed unitario di rappresentanze delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati.

La CNA – Associazione Territoriale di Frosinone:

- rappresenta gli associati e ne tutela gli interessi nell'ambito del territorio di loro competenza;
- rappresenta la CNA nel medesimo ambito territoriale nei rapporti con le amministrazioni, gli enti, le istituzioni, le organizzazioni delle forze sociali; elabora le politiche sindacali a livello territoriale, in coerenza con gli indirizzi complessivi del Sistema CNA;
- garantisce la rappresentanza degli interessi delle imprese dei diversi settori, espressi dalle relative Unioni Territoriali, negli organi dell'associazione;
- stipula, con il concorso delle Unioni presenti nel proprio ambito territoriale, gli accordi sindacali a livello territoriale sulle materie ad esse demandate dai livelli nazionale e/o regionale;
- individua ed organizza a livello territoriale i servizi di consulenza ed assistenza alle imprese ed altre iniziative occorrenti alla qualificazione della impresa, in sintonia con l'intero Sistema CNA. La CNA – Associazione di Frosinone può svolgere tali funzioni direttamente o a mezzo di apposite strutture, enti o società di emanazione;
- attua e gestisce nell'ambito degli indirizzi complessivi del Sistema CNA del proprio territorio progetti che derivano da politiche comunitarie;
- definisce le politiche finanziarie territoriali, nell'ambito delle politiche del Sistema CNA, realizzandone l'attuazione sul territorio e garantendo uno sviluppo equilibrato dell'organizzazione;
- stabilisce direttamente, anche in rapporto al livello regionale, lo stato giuridico ed economico del proprio personale e dispone dello stesso nell'ambito dell'associazione; detiene il potere esclusivo nell'ambito del territorio di riferimento di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi;
- La CNA Associazione di Frosinone rappresenta la CNA nel medesimo ambito nei rapporti con le amministrazioni, gli enti, le istituzioni, le organizzazioni delle forze sociali. Anche per quanto riguarda i rapporti con le istituzioni locali, ove queste siano di riferimento a più CNA Territoriali. Le CNA Territoriali interessate costituiscono un comitato di rappresentanza unitaria presso tale ente, individuando un portavoce comune, con il supporto e il coordinamento di CNA Regionale.
- Per meglio rappresentare e tutelare gli interessi delle imprese associate e del Sistema CNA in generale ed al fine di una più efficiente gestione delle risorse, le CNA Territoriali possono proporre, e richiedere alla direzione nazionale, la costituzione di associazioni tra più unità di primo livello, anche quando queste non coincidano con la provincia istituzionale di riferimento.
- La CNA Territoriale individua ed organizza nell'ambito dei territori di sua competenza, secondo criteri di economicità ed efficienza, i servizi di consulenza ed assistenza alle imprese ed altre iniziative occorrenti alla qualificazione della impresa, in sintonia con l'intero Sistema CNA.

- La CNA Territoriale può svolgere tali funzioni direttamente o a mezzo di apposite strutture, enti o società di emanazione.
- Ogni associato è titolare del rapporto associativo con l'intero Sistema CNA ed ha diritto a valersi dell'insieme delle attività realizzate da ogni componente del Sistema stesso, conformemente alle modalità stabilite.
- L'adesione al Sistema CNA avviene mediante tesseramento unico ed unitario e dà luogo automaticamente all'inquadramento nelle CNA Territoriali di riferimento nonché nelle altre articolazioni del Sistema riconosciute dalla CNA.
- La Direzione della CNA di Frosinone, ai sensi dell'art. 15, lett. g) del presente statuto, può deliberare in ordine ad associazioni o confederazioni esterne al Sistema CNA, ma che richiedono forme di adesione:
 - a. il partenariato, consistente in un rapporto di adesione al Sistema CNA, al solo fine svolgere unitariamente attività sindacale e politica per tempi, temi e sedi limitati e specifici;
 - b. l'aggregazione, consistente in un rapporto di adesione in cui l'aggregato conferisce a CNA, la rappresentanza politica nelle sedi politiche ed istituzionali, ferma l'autonomia organizzativa statutaria dell'associazione richiedente;

I rapporti di partenariato e di aggregazione andranno Comunicati alla Direzione Nazionale CNA

- Ogni associato della CNA - Associazione di Frosinone è titolare del rapporto associativo con l'intero Sistema CNA ed ha diritto a valersi dell'insieme delle attività realizzate da ogni componente del Sistema stesso.

Art. 4 – Le articolazioni del Sistema CNA

Mestieri, aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e organizzativo nelle Unioni

A) I Mestieri e le loro Unioni

1) I Mestieri, come individuati dalla Direzione Nazionale CNA, sono aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e organizzativo nelle Unioni, individuate dalla Direzione Nazionale, che svolgono questa funzione all'interno del Sistema CNA per i Mestieri che le compongono. I livelli territoriali possono costituire "macro unioni" o "comparti" di aggregazione delle Unioni riconosciute.

2) I Mestieri e le Unioni sono stabiliti dalla Direzione Nazionale CNA.

3) Ad ogni livello confederale non possono essere costituiti nuovi Mestieri o nuove Unioni ulteriori o difformi rispetto a quelle deliberate dalla Direzione Nazionale della CNA.

4) I Mestieri CNA sono costituiti, a partire dal livello territoriale, da tutti gli associati al Sistema CNA appartenenti al rispettivo ambito professionale o settore di attività economica, con le modalità indicate nel regolamento.

Nel Regolamento Attuativo dello Statuto di CNA Frosinone saranno stabilite altresì le modalità di individuazione del portavoce che potrà avvenire con modalità elettiva o su indicazione degli organi della CNA di Frosinone sulla base di criteri quantitativi e/o qualitativi.

5) Ciascuna articolazione di Mestiere Territoriale Nazionale compone l'Unione Nazionale di appartenenza.

6) Le Unioni sono articolazioni di coordinamento organizzativo e funzionale dei livelli confederali Territoriali e/o Regionali e Nazionale.

7) I Presidenti dei Mestieri ed i Presidenti coordinatori di Unione ad ogni livello restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

8) Il Presidente di Mestiere che assume la funzione di Presidente coordinatore di ciascuna Unione Nazionale è membro di diritto dell'Assemblea Nazionale della CNA e della Direzione Nazionale della CNA.

9) Il Presidente di Mestiere che assume la funzione di Presidente Coordinatore di ciascuna Unione Territoriale o Regionale è membro di diritto dell'Assemblea del corrispondente livello confederale. Gli statuti delle CNA Territoriali e delle CNA Regionali normano i criteri di partecipazione dei Presidenti Coordinatori di Unione alla corrispondente Direzione CNA.

10) Ad ogni livello confederale il Presidente della CNA, con delibera della propria presidenza, delega di norma, al Presidente Coordinatore di Unione di:

- a. rappresentare gli interessi degli associati dei mestieri che compongono l'Unione stessa, in coerenza con le politiche generali del Sistema CNA;
- b. rappresentare istituzionalmente, ove necessario, le relative articolazioni di Mestiere;
- c. elaborare e gestire le relazioni sindacali di competenza delle rispettive articolazioni dei Mestieri e stipulare i CCNL dei rispettivi mestieri e/o settori coadiuvato dai Presidenti di Mestiere interessati;
- d. elaborare ed attuare le politiche di promozione economica di settore, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali alle imprese, previa espressa delibera autorizzativa dei rispettivi livelli confederali;
- e. dar vita a forme di coordinamento intersetoriale di concerto con gli organismi confederali corrispondenti.

11) Nel caso il Presidente confederale non riconosca in tutto o in parte le deleghe ciò deve avvenire con parere conforme alla Direzione al corrispondente livello.

12) Il Presidente della CNA, con delibera della propria presidenza, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione, può ritirare la delega al Presidente di Mestiere o al Presidente Coordinatore di Unione al corrispondente livello.

In considerazione della specificità dei Mestieri che compongono il settore dell'Autotrasporto, esso costituisce una Unione che detiene direttamente la titolarità delle funzioni elencate, ed ha un proprio statuto. Andranno tuttavia obbligatoriamente concertate con la Confederazione eventuali decisioni della CNA FITA in merito ad iniziative, non unitarie, di fermo nazionale dei servizi di autotrasporto merci, o che impegnino l'insieme della Confederazione. Per quanto attiene a questioni patrimoniali e gestionali la CNA FITA potrà agire solo previa autorizzazione della CNA.

I Mestieri e le Unioni non possono assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo del Presidente del livello confederale corrispondente il quale opera su mandato dei relativi organi confederali. Delle obbligazioni eventualmente assunte dai rappresentanti dei Mestieri e delle Unioni ai diversi livelli associativi, rispondono in via esclusiva e diretta i medesimi rappresentanti.

I mestieri per il tramite delle Unioni concorrono a definire contenuti ed obiettivi del Piano Strategico della CNA al corrispondente livello, anche al fine di concordare le risorse umane, organizzative e finanziarie che la CNA impegnerà nelle attività concernenti le Unioni.

B) I raggruppamenti di interesse

La CNA promuove l'organizzazione di raggruppamenti tra gli associati aventi omogeneità di interessi per il conseguimento di obiettivi specifici comuni.

I raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA si costituiscono su conforme delibera della corrispondente Direzione CNA a partire dal livello Territoriale se opportuno anche nel livello Regionale tra coloro che possiedono i requisiti di ammissione.

Il Presidente di ciascun raggruppamento di interesse nazionale è membro di diritto dell'Assemblea e della Direzione Nazionale della CNA

Il Presidente di ciascun raggruppamento di interesse a livello Regionale o Territoriale è membro di diritto del Consiglio del corrispondente livello confederale. Gli statuti delle CNA Territoriali e delle CNA Regionali, se istituiti, stabiliscono i criteri di partecipazione dei Presidenti di raggruppamento di interesse alle corrispondenti Direzioni CNA.

La Direzione Nazionale della CNA delibera sulle proposte di costituzione ed organizzazione di nuovi raggruppamenti di interesse.

C) CNA Professioni

1) CNA Professioni è l'articolazione del Sistema CNA di rappresentanza complessiva delle associazioni professionali, che abbiano i requisiti di cui all'art. 26 D. Lgs. 206/2007.

2) CNA Professioni concorre a comporre il Sistema CNA.

3) Su proposta di una Unione CNA, la Direzione Nazionale può deliberare la costituzione tra gli associati CNA aderenti ad un mestiere costituente un'Unione, di un'associazione professionale rispondente ai requisiti di cui all'art. 26 del D. Lgs. 206/2007. La delibera della Direzione, contestualmente alla autorizzazione alla costituzione approva lo statuto tipo, rispondente ai principi ed alle norme del presente statuto. L'associazione utilizzerà la denominazione "CNA Professionisti." Integrata dalla indicazione della professione esercitata.

4) Le associazioni professionali, già costituite ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 206/2007, aderiscono a CNA Professioni, in forza di una domanda di affiliazione su cui delibera la Direzione Nazionale che valuta la rispondenza dei rispettivi statuti ai fini ed agli scopi di CNA, nonché il possesso dei requisiti di cui al comma precedente. La Direzione Nazionale può richiedere modifiche statutarie o requisiti aggiuntivi per autorizzare l'adesione a CNA Professioni.

5) Ciascuna associazione professionale, allorché associata, evidenzia nella propria comunicazione istituzionale: "aderente a CNA Professioni".

6) Ciascuna associazione aderente a CNA Professioni è tenuta al rispetto dello statuto CNA ed dei deliberati degli organi confederali. In caso di violazione delle norme statutarie ovvero dei deliberati degli organi confederali, la Direzione Nazionale può deliberare la risoluzione del rapporto associativo della singola associazione da CNA Professioni.

7) Il Collegio Nazionale dei Garanti CNA, di cui al successivo art. 19, ha competenza esclusiva per ogni controversia tra le associazioni aderenti a CNA Professioni ed il Sistema CNA.

8) CNA Professioni è costituita a livello nazionale. Le singole associazioni "CNA Professionisti .." e quelle aderenti, possono costituire a livello regionale, previa delibera della Presidenza Nazionale di CNA Professioni e quindi delle competenti Direzioni Regionali CNA, istanze di rappresentanza del Sistema associativo delle professioni, al fine di tutelare nei rispettivi ambiti territoriali gli interessi degli associati, nominando all'uopo rappresentanti, ovvero costituendo organi di coordinamento.

9) Gli organi di CNA Professioni a livello nazionale sono:

a. il consiglio,

b. la presidenza

c. il presidente.

d. Tutti i membri degli organi debbono essere associati a CNA.

10) Il Consiglio è composto dai presidenti di ciascuna associazione aderente, o da un loro delegato, purché socio di CNA. Il Consiglio delibera sugli indirizzi generali di CNA Professioni, al fine di fornire adeguata rappresentanza politica e sindacale alle associazioni aderenti in tutte le sedi istituzionali ed economiche

sia nazionali che comunitarie. Il Consiglio Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente di CNA Professioni. Una volta ogni 4 anni in corrispondenza delle assemblee elette confederali è convocato per eleggere il Presidente e la Presidenza.

- 11) La Presidenza è composta da un numero di membri non inferiore a 3 fino ad un massimo di 7.
- 12) Il Presidente di CNA Professioni è membro di diritto dell'Assemblea Nazionale CNA e della Direzione Nazionale. Resta in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.
- 13) CNA Professioni svolge la funzione di rappresentanza esterna per delega del Presidente Nazionale.
- 14) il Presidente della CNA Nazionale delega a CNA Professioni ed al suo Presidente di:
 - a. rappresentare gli interessi degli associati delle Associazioni aderenti, impegnandosi a determinare una effettiva ed equilibrata integrazione organizzativa nel Sistema CNA;
 - b. rappresentare istituzionalmente le relative associazioni professionali;
 - c. elaborare ed attuare le politiche di promozione economica, professionale, culturale e tecnica, di settore professionale, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali agli associati di ciascuna associazione aderente, previa espressa delibera autorizzativa dei rispettivi livelli confederali;
 - d. dar vita a forme di coordinamento intersetoriale
- 15) Nel caso il Presidente confederale non ritenga di conferire in tutto o in parte le deleghe come sopra indicate, ciò deve avvenire con parere conforme alla Direzione Nazionale.
- 16) Il Presidente della CNA, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione, può ritirare la delega al Presidente di CNA Professioni.
- 17) CNA Professioni non può assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo al Sistema confederale, secondo le previsioni del presente statuto.
- 18) Gli associati di ciascuna associazione aderente a CNA Professioni, per poter fruire dei servizi del Sistema CNA debbono associarsi direttamente a CNA nei modi e forme previste dal presente statuto. L'Assemblea Nazionale, su proposta della Presidenza, può deliberare speciali forme di adesione a CNA, per quanto attiene la sola fruizione di alcune particolari categorie di servizi.
- 19) Ai componenti il consiglio, come individuati al presente articolo, si aggiungono cinque rappresentanti per le CNA Regionali che hanno costituito, in più di una territoriale, un'associazione professionale o un gruppo locale di professionisti

I cinque rappresentanti sono individuati ed indicati dalla Presidenza di CNA Professioni, sentita la Presidenza Nazionale di CNA, tra coloro che hanno i gruppi più numerosi

Il rappresentante proposto per il consiglio è individuato e indicato dalla stessa CNA Regionale.

D) CNA Pensionati

La CNA promuove la rappresentanza degli interessi dei pensionati attraverso l'organizzazione di CNA Pensionati.

L'organizzazione di CNA Pensionati concorre a comporre il Sistema CNA e si dota di un proprio statuto conforme ai principi ed alle norme contenute nello statuto, nel regolamento e nel codice etico della CNA.

Al fine di supportare l'attività e le iniziative dell'organizzazione CNA Pensionati, il Segretario Nazionale di CNA Pensionati è nominato dalla Direzione CNA Pensionati su proposta della Presidenza di CNA Pensionati, d'intesa con il Segretario Generale della CNA;

CNA Pensionati Nazionale attiva convenzioni con gli istituti previdenziali per la riscossione delle quote associative dei pensionati iscritti, i quali automaticamente sono aderenti al Sistema CNA.

Il Presidente dei CNA Pensionati è membro di diritto della Assemblea e della Direzione della CNA al corrispondente livello confederale.

Art. 5 - Obiettivi del Sistema CNA

Il Sistema CNA opera per l'affermazione nella società, nelle istituzioni, nella politica e nello stesso universo delle imprese, dei valori che attengono all'impresa, al lavoro, all'economia di mercato.

A tal fine CNA collabora con altre organizzazioni di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese, operanti anche in altri settori economici

Tale affermazione si realizza sia nella costante ricerca della piena sintonia tra interessi delle imprese ed interessi strategici vitali dell'intero Paese, sia nella partecipazione attiva allo sviluppo delle imprese e degli imprenditori ed è strumento della loro valorizzazione. Valori distintivi dell'artigianato e delle micro, piccole e medie imprese sono l'autonomia e l'integrazione sociale, l'indipendenza e la competizione, la solidarietà e la cooperazione, la sintesi di imprenditorialità, dedizione, innovatività, creatività e qualità, la collaborazione con il lavoro dipendente, la lealtà, l'onestà, l'integrità morale.

Il Sistema CNA opera per la determinazione di pari condizioni di mercato per tutte le imprese e promuove questo valore in ogni parte del nostro Paese.

Il Sistema CNA è autonomo ed agisce per l'unità delle organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato italiano e per la ricerca di convergenze con tutto il mondo dell'impresa.

Il Sistema CNA opera per la crescita armonica dell'intero Paese e per l'integrazione politica ed economica dell'Europa.

Il Sistema CNA si impegna a promuovere nello sviluppo economico e sociale del Paese e nella vita associativa le pari opportunità tra uomini e donne, sviluppa politiche e proposte per la valorizzazione della risorsa imprenditoriale femminile e ne promuove la partecipazione di un'adeguata rappresentanza nelle sedi decisionali interne ed esterne al Sistema.

Il Sistema CNA si impegna ad attuare e rispettare modelli di comportamento e di azione ispirati alla eticità ed integrità, nonché al valore più generale della democrazia.

Il Sistema CNA nel suo insieme partecipa alla definizione della sua identità e alla realizzazione della sua missione attraverso:

- la rappresentanza e tutela degli interessi;
- la promozione economica dalle imprese;
- la predisposizione e l'erogazione di servizi all'impresa.

Il Sistema CNA garantisce a tutte le imprese associate il diritto di avvalersi delle prestazioni erogate da tutte le parti del Sistema stesso.

Il Sistema CNA definisce unitariamente le sue strategie e si coordina per la loro attuazione in tutti i suoi livelli associativi, nell'obiettivo della massima valorizzazione delle imprese associate. Ciò avviene attraverso il governo strategico delle funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi, di erogazione di servizi, di promozione ed animazione economica direttamente gestite dalle sue componenti, anche attraverso il Sistematico utilizzo delle esperienze più avanzate.

Il Sistema CNA concorre a promuovere con Istituzioni, Enti ed organizzazioni economiche, sociali e culturali del Paese e della Unione Europea, forme di collaborazione, nel perseguitamento di obiettivi di progresso civile e di sviluppo.

Art. 6 - Rapporti con la CNA Regionale

La CNA Associazione Territoriale di Frosinone, d'intesa con le altre Associazioni Territoriali del Lazio si impegna a dare vita alla CNA Regionale del Lazio.

La CNA Associazione Territoriale di Frosinone, d'intesa con la CNA Regionale e con le Unioni nazionali di settore, si impegna ad operare per la costituzione delle Unioni Regionali di settore.

La CNA - Associazione di Frosinone concorre eventualmente a definire, d'intesa con le altre Associazioni Territoriali del Lazio, il patto costitutivo mediante il quale attribuire alla CNA Regionale del Lazio compiti e funzioni in materia di

- integrazione fra le CNA Territoriali, anche attraverso economie di scala e rapporti di sussidiarietà tra associazioni Territoriali e CNA Regionale;
- gestione del rapporto con la CNA Nazionale e con le altre CNA regionali;
- controllo sulla correttezza degli atti e sul rispetto dei vincoli statutari da parte delle CNA Territoriale, su delega della Direzione Nazionale e nei limiti delle norme contenute nel presente statuto.

Art. 7 - Rapporti con le associazioni di settore/mestiere

La CNA - Associazione di Frosinone, riconosce il valore strategico delle politiche settoriali per la qualificazione e lo sviluppo delle imprese e di concerto con le Unioni Nazionali di mestiere, si impegna a promuovere eventuali articolazioni territoriali.

Art. 8 - Rapporti con CNA Nazionale

La CNA - Associazione di Frosinone, concorre a costituire, unitamente alle altre Associazioni Territoriale, alle Unioni Nazionali di settore, alle CNA Regionali, alla CNA Pensionati ed ai raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA, la CNA Nazionale.

TITOLO III

Requisiti di ammissione

Art. 9 - Adesione al Sistema CNA

In osservanza dell'art. 7 dello Statuto Nazionale,

Possono aderire al Sistema CNA le imprese e le relative forme associate, i soci ed amministratori di società di persone, i legali rappresentanti e gli amministratori con deleghe operative delle società di capitali, le imprenditrici e gli imprenditori, i lavoratori autonomi, i professionisti e i pensionati iscritti a CNA Pensionati.

Gli associati al Sistema CNA debbono:

- a. accettare lo Statuto della CNA Nazionale, della CNA Regionale del Lazio e della CNA – Associazione Territoriale di Frosinone;
- b. rispettare le regole di comportamento contenute nello Statuto, nel regolamento e nel codice etico della Confederazione;
- c. ottemperare alla contribuzione al Sistema CNA con il versamento delle quote associative anche con le modalità previste dalla Legge 4 giugno 1973, n. 311 e successive modificazioni; Il mancato pagamento della quota annuale comporta la sospensione dei diritti di elettorato attivo e passivo, salva la regolarizzazione della morosità prima della data di convocazione dell'organo elettivo. La morosità comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche confederali;
- d. l'adesione impegna l'associato a fornire al Sistema CNA e agli enti di emanazione ECIPA ed EPASA-ITACO le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa ed alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente, purché sia garantito l'anonimato, l'utilizzo e l'elaborazione a fini statistici, di ricerca e quant'altro con qualsiasi mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi;
- e. garantire una partecipazione attiva alla vita e allo sviluppo del Sistema CNA.

I diritti degli associati CNA:

- a. Ciascun associato alla CNA, avente i requisiti soggettivi di cui al precedente comma e che sia titolare di una autonoma tessera associativa, ha diritto ad esercitare il diritto di voto negli organismi elettivi confederali, secondo le norme del presente statuto e di quelli dei corrispondenti livelli confederali.
- b. Ciascun associato può esprimere in ciascuna assemblea elettiva un solo voto. Nelle assemblee di tutti i livelli confederali non sono ammesse deleghe.
- c. Gli organi che convocano le assemblee elettive stabiliscono il termine entro cui gli associati debbono essere iscritti per poter esercitare il diritto di voto; il termine non può comunque essere successivo alla data di convocazione dell'organo che convoca.
- d. Ciascun associato ha diritto ad essere eletto negli organi del Sistema confederale, secondo le norme del presente statuto ed in quelle dei rispettivi statuti confederali.
- e. Tutti i candidati a qualsiasi carica debbono essere già iscritti almeno alla data della convocazione dell'organo che convoca l'organo che elegge; i candidati alla presidenza territoriale, regionale, o di Mestiere o di Unione, debbono essere iscritti da almeno dodici mesi a CNA, ferma la possibilità per gli statuti di tali livelli confederali di prevedere periodi più lunghi, anche per le altre cariche confederali a livello territoriale.

f. Per poter fruire dei servizi offerti dal Sistema CNA, è necessario essere associati.

g. Possono altresì aderire a CNA le persone fisiche che non abbiano i requisiti di cui al primo comma del presente articolo, quali soci sostenitori. Essi, sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al secondo comma del presente articolo, ma non hanno i diritti di cui al precedente terzo comma, in particolare non hanno né il diritto all'elettorato attivo né passivo. Le assemblee territoriali del Sistema CNA stabiliscono annualmente l'entità del contributo associativo. Fermo il diritto ai servizi erogati gratuitamente a tutti i cittadini dal patronato EPASA-ITACO, secondo quanto previsto dalla L. 152/2001, i soci sostenitori possono fruire dei servizi e dell'assistenza tecnica e professionale del Sistema CNA alle stesse condizioni e termini degli associati di cui al comma primo del presente articolo

Art. 10 - Requisiti necessari per far parte del Sistema CNA

Lo Statuto della CNA Associazione Territoriale di Frosinone garantisce:

- a. scopi, funzioni, identità e valori corrispondenti a quelli dello Statuto Nazionale, in particolare per quanto attiene al rispetto degli artt. 2,3, 4,5,7,9;
- b. che gli organi di direzione siano formati esclusivamente da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società di capitali e forme associate iscritte alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati;
- c. modalità di coinvolgimento complessivo degli associati per consentire una effettiva partecipazione alla determinazione delle deleghe successive, facendo in modo che tale determinazione proceda sempre dal basso verso l'alto;
- d. l'obbligo del versamento, da parte di tutti gli associati, della contribuzione al Sistema CNA con il versamento delle quote associative, secondo modalità e quantità stabilite dall'Assemblea Nazionale della CNA;
- e. organi di controllo, garanzia ed arbitrali coerenti con il presente Statuto;
- f. ambiti territoriali e merceologici così definiti: una sola CNA Territoriale per ogni ambito territoriale, come definito dalla Direzione nazionale; una sola CNA Regionale per ogni regione; un solo Mestiere; una sola Unione per la corrispondente aggregazione di mestieri al livello confederale corrispondente;
- g. adozione del codice etico, del regolamento di uso del marchio, del regolamento attività CNA Audit, della CNA Social Media Policy, e del codice di comportamento per la prevenzione di reati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 predisposti dalla CNA Nazionale;
- h. la messa a disposizione del Sistema CNA dei dati associativi e quant'altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa favorendo e collaborando a tutte le attività di controllo e verifica, come previsto nel regolamento attività di CNA Audit;
- i. che il rinnovo degli organi dirigenti avvenga ogni 4 anni;
- j. che la durata in carica del Presidente e dei Vice Presidenti o membri di Presidenza, a tutti i livelli ed articolazioni del Sistema CNA non superi i due mandati pieni consecutivi; I Vice Presidenti o membri di Presidenza che abbiano fatto in tali cariche due mandati, possono concorrere alla Presidenza;
- k. il divieto dei Presidenti, a tutti i livelli confederali, che abbiano cessato l'incarico, anche dopo un solo mandato, di far parte della Presidenza e di accettare l'incarico di Vice Presidente;
- l. il riconoscimento del ruolo e delle funzioni della CNA Nazionale e delle altre componenti il Sistema CNA;

- m. la costituzione di CNA Pensionati a tutti i livelli territoriali, garantendone ambiti di autonomia politica e finanziaria, oltre che i necessari supporti organizzativi;
- n. l'obbligo dell'uso della denominazione: Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa e dei rispettivi logotipo e simbolo nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale; la presa d'atto che la titolarità esclusiva di tali denominazione, logotipo e simbolo è della CNA Nazionale, come indicato nel regolamento d'uso del marchio;
- o. il concorso alla nomina del Collegio Nazionale dei Garanti e l'impegno ad accettarne le decisioni in ogni controversia con le altre componenti il Sistema CNA;
- p. obbligo a prevedere il Collegio dei Garanti Nazionale, quale giudice unico d'appello delle decisioni dei Collegi dei Garanti Territoriali o Regionali;
- q. obbligo a prevedere la preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale per avviare la procedura di ottenimento della personalità giuridica.

Art. 11 - Revoca dell'adesione al Sistema CNA, commissariamento e codice deontologico.

In osservanza dell'art. 25 comma 3 dello Statuto Nazionale, la revoca dell'adesione al Sistema CNA da parte dell'Associazione Territoriale dovrà essere deliberata da almeno 2/3 degli associati, con un preavviso di almeno un anno prima dell'attuarsi giuridico formale dell'evento.

Il commissariamento o l'estromissione dal Sistema CNA ed ogni altro provvedimento disciplinare sono decisi dalla Direzione Nazionale ed hanno effetto immediato, salvo essere impugnati nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera innanzi al Collegio Nazionale dei Garanti, il quale può, ricorrendone i presupposti di gravità, sospendere l'efficacia del provvedimento.

La CNA Associazione Territoriale di Frosinone recepisce il Codice Etico e di disciplina del comportamento degli associati e delle associazioni e/o componenti il Sistema CNA e deontologico per dirigenti e collaboratori.

TITOLO IV

Gli organi della CNA Associazione Territoriale di Frosinone

Art. 12 - Gli organi della CNA Associazione di Frosinone

Gli organi della CNA - Associazione di Frosinone sono composti da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società di capitali e forme associate iscritte alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati.

I legali rappresentanti e gli amministratori di società costituite, partecipate o promosse dalle articolazioni confederali CNA non possono essere a tale titolo membri di organi ad alcun livello confederale.

È proprio della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il principio di corrispondenza tra mandato ricevuto dall'ambito associativo designante e i poteri e l'autonomia dell'organo stesso.

Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri.

Gli organi della CNA - Associazione di Frosinone sono:

- l'Assemblea
- la Direzione
- la Presidenza
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Garanti

Gli organi del Sistema CNA sono regolati quanto a denominazione, numero, composizione, funzionamento e convocazione secondo le norme del presente Statuto, fermi restando i seguenti principi generali per tutti vincolanti:

- a. non è ammesso il principio di cooptazione;
- b. in caso di dimissioni o decadenza di alcuni membri, e l'organo è al di sotto del numero minimo statutario, il Presidente convoca senza indugio l'organo elettivo per la sostituzione dei membri decaduti o dimessi; in caso in cui a seguito delle dimissioni, l'organo mantenga un numero di componenti superiore al numero minimo, è facoltà dell'organo competente alla convocazione porre la questione della sostituzione all'ordine del giorno, alla prima riunione dell'organo elettivo;
- c. se è dimissionaria o è decaduta la maggioranza dei componenti l'organo, il Presidente, convoca senza indugio, l'organo elettivo per il rinnovo dell'intero organo;
- d. in caso di dimissioni anche del Presidente o in caso di suo impedimento, alla convocazione provvede il Vice Presidente vicario, ovvero il membro più anziano per età dell'organo. Qualora anch'essi dimissionari o decaduti, il Presidente del livello confederale superiore.
- e. nelle assemblee territoriali, in caso di decadenza o dimissioni di uno o più componenti, l'ambito territoriale di appartenenza del decaduto o dimissionario ovvero il Mestiere o l'Unione da cui era stato indicato, possono proporre la sostituzione.

Art. 13 - L'Assemblea - durata, composizione, poteri e compiti

L'Assemblea rimane in carica 4 anni e si svolge almeno una volta l'anno. Essa è costituita nella sua interezza da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, professionisti iscritti a CNA, legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società di capitali e forme associate iscritte alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati.

Sono membri dell'Assemblea:

- a. i Presidenti in carica delle istanze territoriali dell'Associazione Territoriale di Frosinone;
- b. i Presidenti in carica delle Unioni o coordinamenti Territoriali di settore, ove costituiti;
- c. un numero di titolari di imprese e di pensionati, eletti ogni 4 anni dalle Assemblee delle istanze territoriali e delle Unioni Territoriali di settore in base alla consistenza associativa.
- d. tutti i Portavoce e/o Presidenti di Mestiere.
- e. Ai componenti l'Assemblea di cui alle lettere a), b), c) e d) si aggiungono, così come previsto dall'articolo 6 lettera B), C) e D) dello Statuto Nazionale della CNA, i Presidenti di ciascun raggruppamento di interesse, di CNA Professioni riconosciuti dalla CNA Nazionale e costituiti a livello Territoriale, ed il Presidente di CNA Pensionati

Partecipano alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Garanti.

I Presidenti di cui alle lettere a) e b) sono sostituiti di diritto nell'Assemblea dai loro successori nel momento stesso dell'elezione di questi ultimi.

L'Assemblea nella sua seduta quadriennale eletta è presieduta dalla Presidenza dell'Assemblea composta dalla Presidenza uscente, dai Delegati delle sedi zonali, e delle Associazioni di settore territoriali delle Unioni, ove costituite.

Art. 14 – L'Assemblea: poteri e compiti

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo della CNA - Associazione di Frosinone.

L'Assemblea:

- stabilisce le linee di strategia politiche, di programma e di indirizzo dell'Associazione Territoriale, individuandone gli obiettivi in relazione alle esigenze e agli interessi dell'artigianato e della piccola e media impresa.
- esamina l'andamento dell'Associazione Territoriale e delle strutture collegate.
- approva il bilancio consuntivo dell'Associazione Territoriale proposto dalla Direzione.
- indica, su proposta della Direzione, le linee preventive di politica finanziaria annuale o pluriennale.
- approva, anche in seduta annuale ordinaria, lo Statuto e le sue eventuali modifiche con la presenza di almeno il 50% più 1 dei suoi componenti effettivi e con una maggioranza di almeno i 2/3 dei presenti. Lo Statuto e le sue eventuali modifiche sono sottoposti all'esame e all'approvazione da parte della Direzione Nazionale della CNA.

L'Assemblea viene convocata dalla Presidenza in prima ed in seconda convocazione con un intervallo di tempo di almeno 24 ore rispetto alla prima.

Le decisioni dell'Assemblea sono ritenute valide in prima convocazione se assunte alla presenza di almeno il 50% dei suoi componenti più 1 con una maggioranza del 50% più 1 dei presenti. In seconda convocazione le sue decisioni sono ritenute valide se assunte alla presenza di almeno il 25% dei suoi componenti, con una maggioranza di almeno il 50% più 1 dei presenti.

L'Assemblea viene convocata ogni 4 anni per:

- Deliberare i criteri ed il numero dei componenti la Direzione ed eleggerli.
- Eleggere il Presidente ed i Vice Presidenti, determinando il numero di questi ultimi.
- Eleggere i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

- Eleggere i componenti il Collegio dei Garanti.

In caso di necessità la Presidenza può convocare l'Assemblea in seduta straordinaria per l'elezione del Presidente, di Vice Presidenti se dimissionari, prima della normale scadenza dei quattro anni.

L'elezione degli organi è valida quando sia presente la metà più 1 degli aventi diritto; qualora per tre volte non si sia raggiunto il quorum, l'Assemblea, nella successiva convocazione, potrà validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 15 - La Direzione – durata, composizione, poteri, compiti, decadenza e sostituzione

La Direzione rimane in carica 4 anni ed è composta da membri eletti dall'Assemblea tra imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, i professionisti iscritti alla CNA, legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società di capitali e forme associate iscritte alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati

La Direzione viene convocata dalla Presidenza che ne stabilisce l'ordine del giorno. Inoltre può essere convocata, per specifiche questioni, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

Sono membri di diritto della Direzione:

- I Presidenti in carica delle Sedi territoriali;
- I presidenti coordinatori delle Unioni territoriali di settore, ove costituite;
- Il Presidente Territoriale di CNA Pensionati;
- I presidenti dei raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA e di CNA Professioni, ove costituiti.

I Presidenti di ciascun raggruppamento di interesse e di CNA Professioni, riconosciuti dalla CNA Nazionale ove costituiti a livello Territoriale, partecipano, senza diritto di voto, ai lavori della Direzione Territoriale qualora siano previste, all'ordine del giorno dei lavori della Direzione, tematiche specifiche afferenti i singoli raggruppamenti.

La Direzione ha il compito di:

- a. nominare, su proposta della Presidenza, il Direttore dell'Associazione Territoriale;
- b. attuare e sviluppare deliberando le relative iniziative, le linee programmatiche di politica sindacale ed organizzativa dell'Associazione stabilite dall'Assemblea;
- c. deliberare il Piano Strategico poliennale della CNA Associazione Territoriale di Frosinone proposto dalla Presidenza per il tramite del Direttore Generale
- d. deliberare in merito, alle iniziative e all'organizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
- e. costituire le strutture necessarie alla realizzazione dei deliberati dell'Assemblea, nominandone responsabili e deliberando le funzioni;
- f. esercitare il controllo sulla attività ed i risultati delle società ed Enti promossi o partecipati, direttamente o indirettamente dall'Associazione;
- g. decidere sulle domande di partenariato e aggregazione, di organizzazioni autonome, stabilendo i contenuti dei rispettivi rapporti di adesione in termini di diritti ed obblighi, anche economici e finanziari, sentito il parere della CNA Nazionale;
- h. adire il Collegio dei Garanti al fine di riscontrare e verificare eventuali inosservanze o violazioni da parte dei componenti l'Associazione del presente Statuto o del codice etico di comportamento;
- i. deliberare in merito all'acquisto, permuta, vendita di beni immobili nell'ambito delle linee di politica finanziaria decise dall'Assemblea;

- j. decidere, su proposta della Presidenza, le indicazioni nominative dei rappresentanti della CNA presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni, organi;
- k. deliberare su proposta del Direttore, lo stato giuridico ed economico del personale dipendente dell'Associazione Territoriale, nonché le assunzioni, i licenziamenti, l'inquadramento contrattuale dei funzionari;
- l. dare attuazione alle decisioni dei Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei conti;
- m. attribuire la rappresentanza legale per quanto riguarda determinati deliberati della Direzione stessa;
- n. presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo;
- o. approvare il bilancio preventivo e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio;
- p. deliberare le quote associative annuali ed esprimere indicazioni e criteri generali per la determinazione di tariffe per servizi e prestazioni;
- q. ratificare le decisioni prese in via d'urgenza dalla Presidenza;
- r. deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione concernenti la gestione dell'Associazione;
- s. dotarsi di un proprio regolamento;
- t. promuovere l'attività di integrazione tra politiche e progetti e tra ambiti territoriali e di mestiere;

La Direzione può invitare alle proprie riunioni, con modalità da essa stabilite, anche non imprenditori.

I/Il Presidente/i onorario/i partecipa/no di diritto ai lavori della Direzione.

La Direzione può delegare alla Presidenza alcune sue competenze ad esclusione di quelle previste ai punti k), n) e o).

Il regolamento potrà stabilire le cause di decadenza dei componenti che risultano assenti ingiustificati a più riunioni della Direzione.

La Direzione può provvedere alla loro sostituzione su proposta della Presidenza scegliendo tra i membri dell'Assemblea Territoriale.

Art. 16 - La Presidenza - durata, composizione, poteri, compiti, decadenza e sostituzione

La Presidenza rimane in carica quattro anni ed è un organo collegiale composto dal Presidente e dai Vice Presidenti. Alla riunione della Presidenza partecipa, con voto consultivo, il Direttore Generale.

La Presidenza:

- a. promuove l'attività politica dell'Associazione;
- b. ha funzioni di rappresentanza politico-istituzionale;
- c. adotta e propone alla Direzione, per il tramite del Direttore Generale, il Piano Strategico poliennale della CNA – Associazione Territoriale di Frosinone
- d. verifica l'attuazione dei deliberati degli organi presso le strutture deputate;
- e. convoca la Direzione e l'Assemblea stabilendone l'ordine del giorno;
- f. può assumere delibere spettanti alla Direzione, aventi carattere d'urgenza, sottoponendole successivamente alla stessa per la ratifica.
- g. ha competenza decisionale in tutte le altre attività non espressamente disciplinate e riservate alla Direzione Territoriale ed all'Assemblea Territoriale

Art. 17 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra le imprenditrici e gli imprenditori associati al Sistema CNA.

Il Presidente ed i Vice Presidenti restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

Il Presidente dell'Associazione:

- ha la rappresentanza politica della Associazione Territoriale;
- ha potere di impulso e di vigilanza sul buon andamento dell'Associazione;
- rappresenta la sintesi del Sistema CNA - Associazione Territoriale di Frosinone, ne esprime le caratteristiche peculiari e la rappresentanza nelle sedi pubbliche e istituzionali;
- presiede gli organi ed è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio nominando avvocati e procuratori alle liti;
- ha il potere esclusivo di sottoscrivere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi sulla base di conformi delibera degli organi statutari;
- può conferire deleghe, con delibera della Presidenza, per il compimento degli atti nell'ambito delle proprie competenze in particolare specifiche deleghe di rappresentanza ai Presidenti di Mestiere ed ai Presidenti Coordinatori delle Unioni Territoriali CNA e di CNA Professioni ove costituite.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente da lui nominato o in mancanza di tale nomina, dal più anziano di età dei Vice Presidenti.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro tre mesi.

Art. 18 - Presidenza onoraria

L'Assemblea, su proposta della Direzione, può conferire la Presidenza onoraria ad imprenditrici ed imprenditori che per almeno sei anni abbiano ricoperto la carica di Presidente o di Vice Presidente dell'Associazione e che si siano distinti per particolari meriti associativi e professionali in virtù dei quali possono rappresentare al meglio i valori associativi ed i significati culturali etici e simbolici dell'artigianato e della piccola e media impresa.

Il Presidente onorario ha il diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea e della Direzione.

Il regolamento disciplinerà la durata della carica

Art. 19 - Il Direttore generale

Il Direttore generale della CNA - Associazione Territoriale di Frosinone viene nominato dalla Direzione su proposta della Presidenza.

Il Direttore:

- è responsabile del funzionamento della struttura dell'Associazione Territoriale e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa con ampia autonomia operativa;
- propone alla Presidenza Territoriale il Piano Strategico poliennale della CNA – Associazione Territoriale di Frosinone
- sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria di CNA Territoriale e presenta alla Presidenza il bilancio preventivo e quello consuntivo;

- propone alla Direzione l'articolazione della struttura organizzativa dell'Associazione Territoriale e l'attribuzione o revoca degli incarichi ai funzionari;
- propone alla Direzione l'assunzione, la risoluzione del rapporto di lavoro e l'inquadramento contrattuale di tutto il personale dipendente, ivi compreso quello assegnato alle Unioni di settore sentiti i rispettivi Presidenti. Nell'espletamento di tali funzioni la competenza è esclusiva e non delegabile.
- partecipa, con diritto di voto consultivo, alle riunioni di tutti gli organi dell'Associazione;
- coadiuva il Presidente nella rappresentanza politica del Sistema CNA ed ha la responsabilità dell'attuazione delle decisioni politiche

Il regolamento attuativo dello statuto può prevedere una durata temporale anche per l'incarico di direttore generale.

Art. 20 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti e viene eletto dall'Assemblea. Rimane in carica per la durata di quattro anni ed è presieduto da un componente esterno al Sistema CNA, iscritto all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

Il Collegio dei Revisori, quale organo di garanzia, attesta con apposita relazione all'assemblea che approva il bilancio consuntivo annuale, la regolarità contabile ed amministrativa della gestione economica e finanziaria ed illustra i criteri di redazione del bilancio al fine di assicurare completezza informativa, veridicità e trasparenza nella gestione dei diversi livelli confederali.

Qualora la situazione economica dell'Associazione Territoriale sia di entità particolarmente limitata, tenuto conto anche delle società ed enti promossi o controllati da essa, l'Assemblea può prevedere la nomina di un solo revisore contabile, iscritto al relativo albo ed esterno al Sistema CNA, con le medesime funzioni e responsabilità di cui ai precedenti capoversi.

Art. 21 - Il Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed è presieduto da un giurista o da un legale professionista.

Il Collegio dei Garanti viene eletto dalla Assemblea Territoriale dell'Associazione e rimane in carica per quattro anni. Tutti i componenti non possono rivestire alcuna carica nell'ambito del Sistema CNA.

Il Collegio dei Garanti è un organo di garanzia con funzioni di collegio arbitrale che giudica secondo equità su qualunque controversia che insorga all'interno della CNA - Associazione Territoriale di Frosinone in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione delle norme dello Statuto Confederale, dello Statuto dell'Associazione Territoriale o del Regolamento dell'Associazione Territoriale, del codice etico. L'intervento del Collegio avviene di norma su decisione e richiesta della Direzione Territoriale, salvo casi di particolare urgenza per i quali la decisione può essere assunta dalla Presidenza con maggioranza qualificata dei 2/3.

Ogni associato può adire il Collegio dei Garanti a tutela delle proprie ragioni nei confronti degli altri associati o degli organi dell'Associazione.

Le decisioni del Collegio dei Garanti dell'Associazione Territoriale possono essere appellate innanzi al Collegio Nazionale dei Garanti

Su qualunque controversia dovesse insorgere all'interno del Sistema CNA, sarà chiamato a decidere, con esclusione di ogni altra giurisdizione, il Collegio Nazionale dei Garanti.

Art. 22 - Cumulo delle cariche

Si rinvia al Regolamento interno della CNA - Associazione di Frosinone la individuazione dei criteri volti a limitare il cumulo delle cariche sia all'interno del Sistema CNA che nella rappresentanza della CNA in enti ed istituzioni.

Art. 23 - Incompatibilità

Il ruolo di Presidente, Vicepresidente e componente la Presidenza della CNA, di Presidente coordinatore di Unione, di Presidente di Articolazione di Mestiere, di Raggruppamento di Interesse e di CNA Professioni è incompatibile con l'assunzione di incarichi e di candidature di natura politica e con gli incarichi di parlamentare europeo e nazionale, consigliere regionale, provinciale, comunale e tutte le corrispondenti cariche esecutive.

Essi decadono da tutti gli organi confederali di cui fanno parte in conseguenza di tali ruoli.

Fanno eccezione i comuni sotto i 15.000 abitanti.

Analoghe ragioni di incompatibilità di ruolo e di natura funzionale comportano l'estensione di tali incompatibilità per il ruolo di Direttore Generale.

Le figure di vertice sopraelencate sono incompatibili con l'appartenenza alle segreterie e agli organi esecutivi dei partiti a tutti i livelli.

Decorso un anno dal venir meno delle ragioni di incompatibilità, è consentita la presentazione delle candidature e quindi la successiva elezione nelle assemblee ai diversi livelli, ferme le preclusioni in ordine al limite dei mandati ed agli incarichi ricoperti.

TITOLO V

Articolazioni territoriali

Art. 24 - Sedi zonali

L'articolazione periferica della CNA - Associazione di Frosinone è costituita dalle sedi zonali deliberate dalla Direzione Territoriale. La sede territoriale è composta da uno o più uffici territoriali.

Nella sede di zona si realizza la partecipazione diretta del socio alla vita associativa della CNA e si persegono gli scopi e i fini della Associazione.

La sede di zona promuove l'aggregazione associativa sul territorio, opera per la rilevazione dei bisogni delle imprese e per la diffusione dell'informazione ai soci sulla azione e sulle opportunità offerte dal Sistema CNA, sviluppa attività di rappresentanza in sede locale e promuove attività culturali, ricreative e del tempo libero.

Il regolamento disciplina le modalità di svolgimento della vita associativa delle sedi di zona e la loro partecipazione alla designazione di propri delegati all'Assemblea Elettiva Quadriennale.

TITOLO VI

Autonomia finanziaria - Bilanci

Art. 25 - Fondo Comune

Il Fondo comune della CNA – Associazione Territoriale di Frosinone è costituito dalle quote associative annuali ordinarie, integrative, straordinarie, versate dagli associati e dai beni mobili e immobili acquistati con lo stesso fondo comune.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

L'entità e le modalità di versamento delle quote associative annuali sono stabilite dalla Direzione Territoriale.

In caso di scioglimento della CNA – Associazione di Frosinone, il fondo comune verrà devoluto integralmente ad Associazioni ed Enti non economici con finalità analoghe.

La CNA - Associazione di Frosinone si obbliga a non distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 26 - Autonomia Finanziaria

La CNA – Associazione di Frosinone gode di autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale.

I creditori possono far valere i propri diritti solo sul fondo comune della CNA – Associazione di Frosinone.

Art. 27 - Bilanci

Gli organi competenti approvano i bilanci secondo il criterio della competenza, siano essi consuntivi che preventivi. La CNA adotta uno schema unico di bilancio in tutte le sue articolazioni.

Il bilancio consuntivo annuale deve essere approvato entro il mese di novembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio; ad esso deve essere allegata la relazione del collegio dei Revisori dei conti.

Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il mese di marzo dell'anno cui si riferisce.

Nell'ambito di ciascun bilancio debbono essere separatamente esposte le attività e le passività di ciascuna struttura, compresi gli enti e le società di emanazione.

La CNA – Associazione di Frosinone persegue l'obiettivo del pareggio di bilancio.

Art. 28 – Piano Strategico

Il Piano Strategico, di durata poliennale con verifiche periodiche, è il meccanismo fondamentale di definizione degli obiettivi di attività e di allocazione delle relative risorse economiche.

La CNA Associazione di Frosinone, adotta il Piano Strategico come strumento di pianificazione delle attività, anche per quanto attiene alle relazioni con i Mestieri e le Unioni e ogni altro ambito di organizzazione degli interessi interno al Sistema CNA. In particolare, le Unioni ed i Mestieri partecipano alla definizione del Piano Strategico al corrispondente livello confederale.

TITOLO VII

Enti Confederati

Art. 29 – Ente di Patronato per l'Assistenza Sociale agli Artigiani (EPASA-ITACO)

L'EPASA-ITACO (Ente di Patronato per l'assistenza Sociale agli Artigiani), promosso dalla CNA e legalmente riconosciuto, opera per assistere gratuitamente in sede amministrativa e giudiziaria gli artigiani, anche non iscritti alla Confederazione, ed i loro familiari, nonché altre categorie di cittadini e lavoratori comunitari ed extracomunitari.

EPASA-ITACO, conformemente alle previsioni di cui alla L. 152/ 2001, stipula convenzioni con enti pubblici e privati, per attività di carattere assistenziale e di promozione sociale degli artigiani e dei lavoratori in generale.

4. Ha inoltre il compito di coadiuvare l'organizzazione promotrice per le funzioni di ricerca, studio e tutela sulla sicurezza dei sistemi, strumenti ed ambienti di lavoro, nonché sulle condizioni igieniche ed ambientali dei luoghi di lavoro del territorio

Il Regolamento potrà prevedere le modalità di funzionamento e relazione del Patronato EPASA-ITACO a livello Territoriale con gli organi della CNA Territoriale.

TITOLO VIII

Norme finali

Art. 30 - Scioglimento della CNA - Associazione di Frosinone

Lo scioglimento della CNA - Associazione di Frosinone può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea in seduta plenaria, appositamente convocata dalla Presidenza, con un numero di voti favorevoli non inferiore ai $\frac{3}{4}$ dei presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina un collegio di tre liquidatori, che avranno il compito di portare a compimento tutte le attività collegate allo scioglimento della CNA; i beni della CNA che residueranno, terminata la liquidazione, saranno devoluti ad altri enti o istituti senza finalità di lucro aventi ad oggetto i medesimi ideali che ispirano la CNA.

Art. 31 - Entrata in vigore dello Statuto della CNA - Associazione di Frosinone

Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore dalla data di approvazione. Entro 90 giorni dall'approvazione del presente Statuto, la Direzione della CNA Associazione di Frosinone dovrà approvare il regolamento.

Art. 32 – Rinvio legislativo

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.